N. **2970-1050-3553**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 25 giugno 1997

(Relatore: **ALBANESE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2970, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, FRIGERIO, RUFFINO, ALBANESE, RICCIOTTI, RUZZANTE

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile

Presentata il 15 gennaio 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1050, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, NAPOLI

Istituzione del servizio militare volontario femminile

Presentata il 20 maggio 1996

n. 3553, d'iniziativa del deputato SIMEONE

Istituzione del servizio militare volontario femminile

Presentata il 9 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esame delle abbinate proposte di legge n. 1050, n. 2970 e n. 3553 ha avuto inizio nella seduta del 12 febbraio scorso ed è proseguito nelle sedute del 13 e del 19 febbraio, del 7 e del 22 maggio. Nel corso di quest'ultima seduta, la Commissione ha iniziato l'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 2970.

I provvedimenti esaminati sono volti tutti a garantire l'accesso al servizio militare volontario alle donne, seppure con modalità e tempi diversi.

La proposta di legge n. 1050 d'iniziativa delle deputate Poli Bortone e Napoli, identica ad analoga proposta Poli Bortone già presentata nella passata legislatura, prevede l'istituzione del servizio militare volontario femminile da realizzarsi in un unico corpo non combattente per le tre Forze armate, denominato « Corpo militare volontario femminile », con un peculiare impiego in alcuni settori: sanitario, logistico, tecnico-amministrativo, delle comunicazioni e addestrativo.

La proposta di legge n. 2970, si compone di un unico articolo che ripropone l'articolo 4 di un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura sulla ristrutturazione delle Forze armate e il riordino del personale civile e militare della Difesa.

Al comma 1 dell'articolo 1 si conferisce la facoltà alle donne di partecipare, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nei ruoli delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza.

Al comma 2 si conferisce al Governo, mediante delega legislativa da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il compito di emanare norme che disciplinino il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale femminile; a tale personale va estesa, per quanto possibile, la disciplina in vigore per il personale maschile e le disposizioni vigenti in materia di tutela della condizione femminile nel pubblico impiego.

Il comma 3 stabilisce che, con decreti ministeriali sono disciplinate le modalità di accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile, sentiti il ministro per le pari opportunità, la commissione nazionale per la parità e i comitati costituiti presso i relativi ministeri.

Il comma 4 stabilisce che di anno in anno, con decreti ministeriali, vengono definite le consistenze organiche complessive, i ruoli, i corpi, le categorie di ciascuna Forza armata in cui avrà luogo il reclutamento del personale femminile.

Questa proposta di legge introduce però, rispetto al testo presentato nella passata legislatura e rispetto alla proposta di legge n. 1050, delle innovazioni sostanziali, di grande rilevanza politica e culturale, corrispondente alla crescita avvenuta nel mondo femminile e nella società italiana. Infatti nella proposta di legge Spini non si prevedono incarichi « riservati » al personale femminile ma si vuole, invece, garantire un accesso più ampio possibile delle donne alle carriere militari, superando l'idea di organizzare corpi femminili separati o di individuare mansioni riservate al personale femminile, fino a garantire pari opportunità nell'accesso ai gradi più elevati delle Forze armate.

È responsabilità del Parlamento, oggi, prendere atto dei profondi, mutamenti avvenuti nella condizione femminile, coniu-

gando il nuovo protagonismo delle donne con l'ammodernamento delle Forze armate e con il nuovo modello di Difesa. In questo modo si potrà arrivare in breve tempo alla definizione di norme che consentano l'accesso delle donne alla carriera militare. È un impegno, questo, a cui non può sottrarsi il Parlamento italiano per garantire quell'*empowerment* che è stata la parola d'ordine della IV Conferenza mondiale dell'ONU sulla condizione femminile.

È stata successivamente assegnata alla Commissione la proposta di legge Simeone n. 3553, che verte sulla medesima materia e che è stata pertanto abbinata alle predette proposte di legge.

Il deputato Simeone aveva già presentato, all'inizio della legislatura, la proposta di legge n. 458, recante norme in materia di riforma del servizio di leva, che conteneva anche disposizioni sulla introduzione del servizio militare femminile. L'esame di tale proposta di legge, tempestivamente iscritto all'ordine del giorno della Commissione, l'11 luglio 1996, è stato successivamente rinviato in attesa della conclusione dell'indagine conoscitiva avente ad oggetto « Riforma della leva e nuovo strumento militare », tuttora in corso di svolgimento presso la Commissione.

Nella proposta di legge n. 3553 sono state trasfuse le disposizioni relative al servizio militare femminile. La proposta n. 3553 che è stata quindi abbinata alle proposte n. 1050 e n. 2970 già all'esame della Commissione.

Quanto ai contenuti della predetta iniziativa legislativa, essa riprende sostanzialmente, aggiornandoli, i temi oggetto della proposta di legge n. 1050 dei deputati Poli Bortone e Napoli, ispirandosi sostanzialmente alla medesima concezione, favorevole all'istituzione di un corpo militare femminile separato. Tale elemento differenzia quindi le predette proposte di legge dalla proposta Spini ed altri n. 2970 che prevede una completa integrazione del personale femminile nelle Forze armate italiane.

Dopo la scelta della proposta di legge n. 2970 quale testo-base sul quale proseguire i lavori, in Commissione sono stati presentati numerosi emendamenti, la maggior parte dei quali recante la firma di deputate; ciò rappresenta un chiaro segnale della grande attenzione del mondo femminile nei confronti del provvedimento.

Inoltre, il testo della proposta di legge n. 2970 ricalca sostanzialmente quello dell'articolo 4 del disegno di legge governativo n. 1307, presentato nella precedente legislatura, anche se si è reso necessario integrarne ed aggiornarne in parte i contenuti; per tali motivi ho presentato taluni emendamenti volti ad introdurre modifiche ed integrazioni di carattere tecnico, soprattutto al fine di meglio definire i principi ed i criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo in materia.

Gli altri emendamenti presentati dal relatore recepiscono sostanzialmente le esigenze sottese alle proposte emendative presentate da numerose colleghe.

Il testo risultante dagli emendamenti approvati rappresenta quindi una sintesi efficace delle esigenze prospettate alla Commissione in ordine ad un tema così delicato anche se, nell'ulteriore corso dell'esame in Assemblea, sarà possibile prendere in considerazione tutte le proposte di ulteriori modifiche che possano consentire il miglioramento del testo.

ALBANESE, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito ad estendere la normativa prevista dalla proposta di legge anche al servizio civile.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli oneri derivanti dal disegno di legge si intendono a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa ai fini dal bilancio triennale 1997-1999 in gestione.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
N. 2970

—

ART. 1.

1. I cittadini di sesso femminile partecipano, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, estendendo ad esso, per quanto possibile, le norme già in vigore per il personale maschile e quelle vigenti nel pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. **Le cittadine italiane** partecipano, su base volontaria, **secondo le disposizioni di cui alla presente legge,** ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il Governo della Repubblica **è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164,** uno o più decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, **sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:**

a) **applicare al personale militare femminile le disposizioni vigenti per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e di pari opportunità;**

b) **estendere al personale femminile la normativa vigente per il personale militare maschile, compatibilmente con le disposizioni di cui alla lettera *a)* e tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili;**

c) **assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;**

3. Il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza e il Ministro dell'interno per gli aspetti di competenza sono autorizzati ad adottare norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile, sentiti il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164 ed i comitati per le pari opportunità costituiti presso i relativi Ministeri nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, definisce annualmente, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo, con la dovuta gradualità, i reclutamenti del personale femminile, a

d) **definire le modalità per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ad un contingente stabilito annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale dei predetti ruoli, di personale femminile dipendente da pubbliche amministrazioni e dall'Associazione italiana della Croce rossa, previo superamento di appositi corsi di addestramento e sulla base di criteri che tengano conto, ai fini dell'attribuzione del grado, del titolo di studio e delle competenze posseduti nonché dell'anzianità di servizio maturata nelle amministrazioni di provenienza.**

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile, sentiti il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

5. Il Ministro della difesa, **sentiti i Ministri per le pari opportunità e dei trasporti e della navigazione nonché la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna,** su proposta del capo di stato maggiore della difesa, definisce annualmente, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni

decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli adempimenti di cui al comma 4, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo, con la dovuta gradualità, i reclutamenti del personale femminile, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

6. Agli adempimenti di cui al comma **5,** per il personale femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, **sentiti il Ministro per le pari opportunità nonché la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna,** su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1050 d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli

ART. 1.

1. È istituito il servizio militare volontario femminile.

2. Il personale è inquadrato in un organismo unico per tutte le Forze armate, che assume la denominazione di Corpo militare volontario femminile.

3. Il Corpo di cui al comma 2 è diretto da una ispettrice ed è posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa.

ART. 2.

1. Il personale militare volontario femminile di cui all'articolo 1 è impiegato, di norma, nei seguenti settori delle attività delle Forze armate:

a) servizi sanitari;

b) servizi di commissariato ed amministrativi;

c) servizi telefonici, postali e radiotelecomunicazioni;

d) servizi di traduttore e di interprete;

e) servizi logistici e trasporti via terra, mare e aria;

f) servizi fotografici e cinematografici;

g) servizi tecnico-scientifici;

h) servizi chimici e biologici;

i) servizi di assistenza sociale e culturale ai militari alle armi;

l) servizi di assistenza sociale in caso di pubblica calamità;

m) servizi di ricerca e studi;

n) servizi meteorologici;

o) servizi cifra.

ART. 3.

1. Il personale militare volontario femminile presta servizio non armato con destinazione preferenziale, salve le esigenze di servizio, nella regione di residenza ove normalmente risiede.

2. Ai sensi del comma 1, il personale, in particolare, in tempo di guerra:

a) non è impiegato in reparti o gruppi di combattimento;

b) a domanda, può prestare servizio in zone operative, su mezzi aerei, navali o terrestri adibiti al soccorso e allo sgombero dei feriti e degli ammalati.

ART. 4.

1. Il servizio militare volontario femminile si articola:

a) nella ferma iniziale di un anno;

b) nella rafferma triennale, a domanda;

c) nel passaggio, a domanda, in servizio permanente volontario sino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

ART. 5.

1. Può presentare domanda di arruolamento volontario la donna, cittadina italiana, di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta anni, non coniugata, senza condanne o carichi pendenti per delitti non colposi, che gode dei diritti civili e politici e che ha assolto almeno l'obbligo scolastico.

ART. 6.

1. Annualmente il Ministro della difesa, con proprio decreto, bandisce il concorso per l'arruolamento nel servizio militare volontario femminile con la indicazione dei

posti disponibili e delle qualificazioni richieste.

2. L'accoglimento delle domande di arruolamento, nel numero previsto dalla disponibilità dei posti, è subordinato al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5 ed all'esito degli esami di idoneità fisica e di selezione tecnico-attitudinale.

ART. 7.

1. Il personale militare femminile è inquadrato nelle seguenti categorie:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) volontarie, equiparate ai militari di truppa.

ART. 8.

1. Le volontarie, all'atto dell'arruolamento per la ferma iniziale, hanno l'obbligo della frequenza di un corso di addestramento e di specializzazione.

2. Le volontarie che hanno superato positivamente il corso conseguono il grado di caporale e la destinazione per il loro impiego.

3. La promozione al grado di caporale maggiore è conferita per anzianità ed a scelta.

ART. 9.

1. Conseguono la promozione a sergente le volontarie che hanno superato un apposito concorso per titoli ed esami.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare le volontarie che hanno conseguito il grado di caporale maggiore.

3. All'atto della promozione a sergente, le volontarie sono ammesse alla frequenza di un corso di perfezionamento. La loro carriera è analoga a quella della categoria dei sottufficiali dell'esercito.

ART. 10.

1. Le volontarie femminili conseguono la nomina ad ufficiale dopo la frequenza di un apposito corso della durata di dodici mesi.

2. Per l'ammissione al corso di cui al comma 1 le volontarie devono essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente ed aver superato un concorso per titoli ed esami al quale possono accedere all'atto dell'arruolamento volontario, oppure all'atto della rafferma.

3. Il personale militare volontario femminile della categoria ufficiali procede nella gerarchia con le modalità previste per gli ufficiali dell'esercito.

4. Alla ispettrice del corpo militare volontario femminile è attribuito, a scelta tra le volontarie con il grado di colonnello, il grado di generale di brigata.

ART. 11.

1. In ordine ai diritti e ai doveri, per il personale militare volontario femminile, valgono, in quanto applicabili, le leggi e le norme vigenti per il personale maschile dell'esercito.

2. Il personale volontario femminile presta servizio in apposita uniforme e usufruisce, a cura del Ministero della difesa, di una adeguata sistemazione alloggiativa.

ART. 12.

1. Il personale volontario femminile di qualsiasi grado ha diritto alla liquidazione di un premio di eguale entità al compimento degli anni di ferma iniziale e di rafferma.

2. Il trattamento economico di base per le appartenenti alle categorie ufficiali e sottufficiali è identico a quello previsto per il personale militare maschile, di grado e qualifica corrispondente.

3. Alle appartenenti alla categoria delle volontarie, equiparate ai militari di truppa, è corrisposto un trattamento economico speciale, rispetto a quello previ-

sto per il personale militare maschile di leva.

4. Il trattamento pensionistico è liquidato secondo le vigenti norme per il personale militare maschile, in conformità a quanto indicato al comma 3.

ART. 13.

1. Il contratto di arruolamento, di rafferma, o di servizio continuativo è risolto:

a) di diritto:

1) per perdita della cittadinanza italiana;

2) per condanna penale per delitti non colposi;

3) per sopravvenuta inidoneità fisica;

4) per gravi infrazioni di comportamento;

b) a domanda:

1) in caso di matrimonio o di maternità;

2) per gravi e comprovati motivi, di norma con preavviso non inferiore a tre mesi.

ART. 14.

1. In caso di mobilitazione, anche parziale, delle Forze armate il personale militare femminile in congedo può essere richiamato in servizio fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

ART. 15.

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti, provvede alla emanazione delle norme di esecuzione della legge stessa, anche in relazione agli aspetti connessi con le esigenze di inquadramento del personale militare volontario femminile nel primo periodo dell'attività del Corpo.

N. 3553 d'iniziativa del deputato Simeone

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito, con le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro della difesa, l'arruolamento volontario femminile nelle tre Forze armate a tutte le cittadine italiane che abbiano compiuto i diciotto anni e che non abbiano superato i venticinque anni, nei limiti delle esigenze di organico rilevate su base annuale, che costituiranno il Corpo militare volontario femminile.

ART. 2.

1. Il Corpo militare volontario femminile, istituito ai sensi dell 'articolo 1, deve essere impiegato in tutti i compiti istituzionali delle Forze armate, con esclusione, in caso di guerra, dei combattimenti in prima linea.

ART. 3.

Le disposizioni che stabiliscono la durata del periodo di ferma, gli incentivi, le garanzie riguardanti il collocamento al termine del servizio militare, il trattamento economico-retributivo e tutti gli altri diritti e doveri previsti per il personale maschile valgono, in quanto applicabili, anche per il personale del Corpo militare volontario femminile.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2970A
Lire 500